



La semplificazione per gli stagionali fino a 50 giornate l'anno

Per le lavorazioni generiche e semplici della vendemmia e della raccolta — quelle che non richiedono competenze professionali specifiche e non comportano l'uso di attrezzature soggette ad abilitazione — resta in vigore una semplificazione pensata proprio per il settore agricolo, introdotta dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e tuttora applicabile anche dopo il nuovo Accordo del 2025.

La semplificazione si applica ai lavoratori stagionali che, presso la stessa azienda, non superano le 50 giornate lavorative nell'anno, e prevede quanto segue:

- l'obbligo di informazione e formazione si considera assolto mediante la consegna al lavoratore di appositi documenti informativi, che spieghino in modo chiaro i rischi del lavoro e le misure di sicurezza da adottare;
- questi documenti devono essere certificati dalla ASL oppure da un ente bilaterale o organismo paritetico del settore agricolo, a livello nazionale o territoriale — non possono essere prodotti liberamente dall'azienda;
- per i lavoratori di provenienza straniera va garantita la comprensione della lingua in cui sono redatti i documenti;
- anche la sorveglianza sanitaria è semplificata: una visita medica preventiva, con validità annuale, consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate, senza necessità di ulteriori accertamenti, salvo che il lavoratore sia esposto a rischi specifici, per i quali la sorveglianza sanitaria resta comunque dovuta per intero.

È importante intendere questa misura per quello che è: una modalità semplificata per adempiere all'obbligo, non un esonero. L'azienda resta comunque tenuta a conservare la documentazione (il documento informativo consegnato, la certificazione della visita medica con una breve dichiarazione di consegna) come prova dell'adempimento, da tenere a disposizione in caso di controllo.